



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 140 del 09.09.2025

COPIA

Oggetto: Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - annualità 2025. Linee di indirizzo per l'individuazione dei destinatari.

L'anno duemilaventicinque il giorno nove del mese di settembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Assessori e Assessore:

| | | |
|----------------------|-----------|---|
| SECCI MARIA PAOLA | SINDACO | P |
| ARGIOLAS ROBERTA | ASSESSORE | P |
| BULLITA MASSIMILIANO | ASSESSORE | P |
| MELONI EMANUELE | ASSESSORE | P |
| PETRONIO LAURA | ASSESSORE | P |
| SERRAU MARIO ALBERTO | ASSESSORE | P |
| TACCORI MATTEO | ASSESSORE | P |

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale SORCE ALESSANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione, dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico;
- con Decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 7 giugno 1999 sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e sono stati stabiliti gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo. In particolare, il suddetto Decreto ministeriale stabilisce che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni mediante procedimento di evidenza pubblica e formazione di apposita graduatoria;

Preso atto che, ai sensi del sopra citato decreto, la procedura di evidenza pubblica è diretta a formare apposita graduatoria dei beneficiari, in favore dei nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone;

Vista:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 con la quale sono stati approvati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi, ai quali i Comuni dovranno attenersi per l'individuazione dei beneficiari del contributo;
- la Determinazione n. 1505 prot. n. 30028 del 17/07/2025 dell'Assessorato dei lavori pubblici – Direzione Generale dei Lavori pubblici – Servizio edilizia residenziale pubblica, con la quale è stato approvato il nuovo Bando regionale permanente al quale i Comuni dovranno obbligatoriamente attenersi;

Ritenuto di dover dare mandato alla Responsabile del Settore Politiche Sociali affinché proceda all'adozione degli atti necessari ed in particolare:

- di attenersi alle disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 e alle disposizioni previste dal nuovo Bando Regionale permanente sopra citato;
- di adottare le modalità generali di definizione dei contributi di cui all'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 e alle disposizioni previste dal nuovo Bando Regionale permanente;
- di dare atto che non si procederà all'applicazione di ulteriori parametri di priorità e/o incrementi del contributo da assegnare in favore di particolari nuclei familiari, come previsto dall'art. 4 dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025, e pertanto, nel caso in cui le risorse finanziarie erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno delle istanze ammesse, si procederà ad effettuare una riduzione proporzionale dei contributi spettanti a ciascuno dei richiedenti;
- di predisporre e pubblicare il bando, le graduatorie provvisorie e definitive dei beneficiari finalizzati all'erogazione del contributo di cui trattasi per l'annualità 2025;
- di dare atto che non è previsto il cofinanziamento con quote aggiuntive di fondi comunali;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di prendere atto della premessa che qui si intende integralmente riportata;

Di dare incarico alla Responsabile del Settore Politiche Sociali affinché proceda all'adozione degli atti necessari ed in particolare:

- di attenersi alle disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 e alle disposizioni previste dal nuovo Bando Regionale permanente sopra citato;
- di adottare le modalità generali di definizione dei contributi di cui all'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 e alle disposizioni previste dal nuovo Bando Regionale permanente;
- di dare atto che non si procederà all'applicazione di ulteriori parametri di priorità e/o incrementi del contributo da assegnare in favore di particolari nuclei familiari, come previsto dall'art. 4 dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025, e pertanto, nel caso in cui le risorse finanziarie erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno delle istanze ammesse, si procederà ad effettuare una riduzione proporzionale dei contributi spettanti a ciascuno dei richiedenti;
- di predisporre e pubblicare il bando, le graduatorie provvisorie e definitive dei beneficiari finalizzati all'erogazione del contributo di cui trattasi per l'annualità 2025;
- di dare atto che non è previsto il cofinanziamento con quote aggiuntive di fondi comunali;

Di dare atto che non è previsto il cofinanziamento con quote aggiuntive di fondi comunali;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 140 del 09/09/2025

OGGETTO:

Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - annualità 2025. Linee di indirizzo per l'individuazione dei destinatari.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to SECCI MARIA PAOLA

FIRMATO
IL VICESEGRETARIA COMUNALE
F.to SORCE ALESSANDRA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Li 25/09/2025



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - annualità 2025. Linee di indirizzo per l'individuazione dei destinatari.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 02.09.2025

IL RESPONSABILE

F.to Maria Antonietta CANNAS



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 36/36 del 9.7.2025

Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

(art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Criteri regionali per l'individuazione dei destinatari, modalità di determinazione dei contributi e ripartizione delle risorse tra i comuni.

1. Premessa

I criteri regionali di cui alla presente allegato integrano i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del Fondo definiti con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999.

Nel presente allegato vengono, inoltre, forniti gli indirizzi per la ripartizione delle risorse finanziarie stanziata a favore dei comuni della Sardegna.

2. Requisiti dei destinatari

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari, di proprietà sia pubblica che privata, site nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. La domanda può essere ammissibile anche qualora il componente del nucleo familiare, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene.

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. I conviventi di fatto o le persone unite da un rapporto di unione civile, ai sensi della legge n. 76 del 2016, sono equiparate ai coniugi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto destinatari di atti di concessione amministrativa, e non titolari di contratti di locazione.

3. Requisiti economici per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999):

- a. Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- b. Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

4. Determinazione della misura del contributo

I comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di seguito indicati. È data facoltà agli stessi di prevedere in sede di bando la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti ISEE di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi, superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

5. Individuazione dei destinatari dei contributi

I comuni individuano i beneficiari del Fondo tramite un bando di concorso attenendosi alle disposizioni contenute nel presente documento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun comune, è necessario che i comuni stessi prevedano espressamente nei propri bandi le modalità di ripartizione dei contributi (ossia, in proporzione al singolo fabbisogno o stabilendo dei criteri di priorità).

6. Bando regionale permanente

L'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici predispone un bando permanente rivolto ai comuni per l'acquisizione del fabbisogno comunale. Nel bando saranno richiamati i criteri ai quali i comuni dovranno attenersi per la predisposizione dei relativi bandi comunali, le modalità e il termine per la presentazione del fabbisogno.

Il Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, acquisto il fabbisogno comunale, valuta la predisposizione dell'elenco provvisorio dei Comuni ammessi al finanziamento, dando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e integrazioni. Trascorso detto termine, il servizio predispone l'elenco definitivo.

Qualora il Fondo sia finanziato con risorse statali, il bando permanente potrà essere modificato dagli Uffici competenti al fine di recepire eventuali indirizzi vincolanti previsti nei decreti ministeriali di trasferimento.

7. Determinazione delle risorse da ripartire tra i comuni

Alla ripartizione tra i comuni delle risorse finanziarie disponibili si provvederà proporzionalmente al fabbisogno totale comunicato dai comuni.

La Regione liquiderà le risorse come sopra determinate al netto delle economie, maturate negli anni precedenti e comunicate dai comuni.

Eventuali economie maturate nell'anno possono essere utilizzate dal comune per soddisfare il fabbisogno residuo di tutti gli aventi diritto, sino alla concorrenza del contributo massimo spettante ai sensi del precedente articolo 4.

8. Cumulabilità con altri benefici

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo di cui al Fondo della L. n. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme ai beneficiari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. Monitoraggio

I comuni trasmettono il monitoraggio relativo all'utilizzo dei fondi con la tempistica e le modalità che verranno comunicate dal Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici. La corretta trasmissione dei dati di monitoraggio entro il termine prefissato costituisce condizione essenziale ai fini dell'erogazione dei contributi da parte della Regione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/36 DEL 9.07.2025

Oggetto: Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.

L'Assessore dei Lavori Pubblici rappresenta che, con l'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), è stato istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Tale Fondo è finalizzato alla concessione di contributi assegnati a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico, sulla base delle condizioni di reddito dei richiedenti, per far fronte agli oneri finanziari derivanti dal pagamento dei canoni di locazione.

L'Assessore ricorda, inoltre, che, con il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal Fondo e gli adempimenti di competenza delle regioni e dei comuni necessari per l'assegnazione dei contributi ai beneficiari.

L'Assessore evidenzia che, con la legge regionale di approvazione del bilancio per l'anno 2025, è stato stanziato un importo pari a euro 22.000.000 a carico del bilancio regionale, mentre lo Stato non ha provveduto a finanziare il Fondo per l'anno in corso.

Per la ripartizione delle risorse del Fondo a favore dei comuni, pari ad euro 22.000.000 per l'anno 2025, l'Assessore ritiene necessario procedere in modo proporzionale al fabbisogno comunicato annualmente dai medesimi comuni.

Ritiene, altresì, necessario che, per la determinazione di tale fabbisogno, i comuni pubblichino, annualmente, un bando finalizzato alla ricezione delle istanze dei cittadini, e che l'Assessorato dei Lavori Pubblici provveda alla pubblicazione di un bando permanente.

In merito ai criteri da adottare per l'assegnazione del sostegno finanziario alle famiglie, l'Assessore propone l'adozione dei criteri contenuti nell'allegato alla presente deliberazione, recante "Criteri regionali per l'individuazione dei destinatari, modalità di determinazione dei contributi e ripartizione delle risorse tra i comuni", in coerenza con quanto previsto dal citato decreto ministeriale del 7 giugno 1999.

In conclusione, per l'individuazione dei comuni beneficiari e la ripartizione delle risorse, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 36/36
DEL 9.07.2025

- la pubblicazione di un bando regionale permanente rivolto ai comuni;
- la ripartizione proporzionale delle risorse tra i comuni, secondo le modalità specificate nel documento allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici, per la predisposizione e la pubblicazione del bando permanente.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare i “Criteri regionali per l'individuazione dei destinatari, modalità di determinazione dei contributi e ripartizione delle risorse tra i comuni” del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici, di predisporre e pubblicare un bando permanente per la ricognizione del fabbisogno dei comuni.

Il Direttore Generale

Sergio Loddo

La Presidente

Alessandra Todde



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

BANDO PERMANENTE
per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11

Articolo 1 - Finalità

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici, con il presente bando intende sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata o pubblica, riconducibili alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica.

Il presente bando permanente sostituisce quello approvato con Determinazione n. 1731/32406 del 1° agosto 2024.

Articolo 2 - Principali riferimenti normativi

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

DGR n. 36/36 del 9 luglio 2025.

Articolo 3 - Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2025 ammontano a € 22.000.000,00 di fondi regionali di cui alla legge regionale 8 maggio 2025, n. 13, recante "Bilancio di previsione 2025 - 2027".

Per le annualità successive, il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici comunicherà l'ammontare delle risorse disponibili.

Articolo 4 - Destinatari finali dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Articolo 5 - Comuni ammissibili



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

Tutti i Comuni della Sardegna possono presentare istanza di finanziamento a favore dei titolari di contratti di locazione di unità immobiliari di cui all'art. 4.

Articolo 6- Requisiti per l'accesso ai contributi

Per ciascun anno i Comuni, con proprio bando/avviso, pubblicizzano l'accesso ai contributi di cui al presente bando regionale permanente e verificano che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40 ($€ 603,40 * 13 * 2$) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Gli importi sopra citati si riferiscono all'annualità 2025. Per le annualità successive, il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici comunicherà gli importi aggiornati.

Articolo 7 - Contributi concedibili

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Articolo 8 - Modalità di determinazione del contributo

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di cui al precedente articolo 7. È data facoltà agli stessi di prevedere in sede di bando la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. L'ammontare del contributo non può eccedere la



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A): ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00:

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Pertanto:
ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

Articolo 9 - Modalità di individuazione dei destinatari dei contributi e scadenze

I Comuni pubblicano un bando/avviso, dando un congruo termine per la presentazione delle richieste di contributo, istruiscono le istanze acquisite anche sotto forma di autocertificazione e determinano il fabbisogno degli aventi diritto, che trasmettono alla Regione entro il 1° dicembre per l'anno 2025, utilizzando l'apposito Modello A allegato al presente bando. Per le annualità successive, il Servizio competente comunicherà i termini per la trasmissione del fabbisogno.

I bandi predisposti dai Comuni prevederanno, ai fini dell'erogazione del contributo, la presentazione delle ricevute di pagamento o di causali del bonifico complete di tutti i dati, o qualsiasi altro strumento che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio per cui si chiede il contributo.

Nei moduli di domanda predisposti dai Comuni dovrà essere inclusa l'autocertificazione relativa al percepimento o meno di altro contributo relativo al pagamento del canone di locazione e l'eventuale relativa quantificazione.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. A tal fine, i Comuni, nel predisporre i



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

modelli per la presentazione della domanda, prevederanno dei campi in cui l'utente possa indicare gli altri Comuni ai quali abbia già presentato o intenda presentare istanza nel medesimo anno.

Ciascun Comune trasmetterà alla Regione il proprio fabbisogno in relazione alle mensilità di propria competenza. Nel calcolo del fabbisogno, ciascun Comune dovrà tenere conto del canone di locazione annuale (ossia dovrà considerare il canone sostenuto nei mesi di residenza anche negli altri Comuni) e dopo avere determinato il contributo, come illustrato all'art. 8, dovrà parametrarlo al canone di locazione relativo al contratto di locazione nel proprio Comune.

Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo nel canone di contratto in due Comuni nel corso dell'anno:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo in Comune 1 = € 1.000,00;

canone luglio - dicembre in Comune 2 = € 2.600,00;

Totale canone annuo = 1.000,00 + 2.600,00 = 3.600,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Pertanto:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

Contributo Comune 1 = $2.200 \times 1000 / 3600 = 611,11$;

Contributo Comune 2 = $2.200 \times 2600 / 3600 = 1.588,89$.

Il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici, acquisto il fabbisogno comunale, predispone l'elenco provvisorio dei Comuni ammessi al finanziamento, assegnando un termine perentorio per la presentazione di eventuali osservazioni e integrazioni. Trascorso detto termine, il Servizio predispone l'elenco definitivo.

Il Comune trasmette via PEC all'indirizzo llpp.ser@pec.regione.sardegna.it, il Modello A allegato al presente bando, debitamente compilato con l'indicazione delle economie disponibili e, per ciascuna istanza, del relativo fabbisogno. Nell'oggetto della PEC dovrà indicarsi "L. 431/1998; Comune di _____; Trasmissione fabbisogno (anno)".

Il modello A dovrà essere trasmesso in formato elettronico (file excel o formati equivalenti).



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, è necessario che i Comuni stessi prevedano espressamente nei propri bandi le modalità di ripartizione dei contributi.

Nella predisposizione dei bandi/avvisi e nell'espletamento delle procedure conseguenti, i Comuni si atterranno alle disposizioni contenute nel presente bando.

Articolo 10- Ripartizione dei fondi tra i Comuni

Alla ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie disponibili si provvederà proporzionalmente al fabbisogno totale comunicato dai Comuni.

Articolo 11 – Erogazione delle risorse

La Regione erogherà le risorse al netto delle economie comunicate dai Comuni.

Articolo 12 – Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza ai fini della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Articolo 13 – Somme residue ed economie

Eventuali somme residue nell'annualità di riferimento, derivanti da minori erogazioni ai beneficiari rispetto al fabbisogno dichiarato, saranno ridistribuite dal Comune per soddisfare il fabbisogno residuo nella medesima annualità, sino alla concorrenza del contributo massimo spettante.

Nel caso in cui tutto il fabbisogno comunale dell'annualità risulti soddisfatto, le economie saranno trattenute dai comuni per soddisfare il fabbisogno della successiva annualità.

Articolo 14 - Monitoraggio

I Comuni trasmettono le schede relative all'utilizzo dei fondi, debitamente compilate secondo lo schema e la tempistica comunicati con apposita nota dalla Regione. La trasmissione delle schede entro le scadenze prefissate costituisce condizione essenziale ai fini della liquidazione degli stanziamenti del Fondo da parte della Regione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

Articolo 15 - Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:

- Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio edilizia residenziale pubblica (SER), e-mail: llpp.ser@regione.sardegna.it

Allegati:

Modello A: Tabulato di rilevazione del fabbisogno accertato dai Comuni nell'anno di riferimento

Il Direttore del Servizio
Ing. Maurizio Pellegrino



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI**

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-01-07 - Servizio edilizia residenziale pubblica (SER)

Oggetto: **Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno.**

IL DIRETTORE

VISTI lo Statuto regionale Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli assessori regionali";

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTE le leggi regionali 8 maggio 2025, n. 12 "Legge di stabilità" e 8 maggio 2025, n. 13 "Bilancio di Previsione 2025-2027";

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 23 protocollo 2012 del 10 giugno 2021, con il quale all'Ing. Maurizio Pellegrino sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Edilizia Residenziale (attualmente denominato "Servizio Edilizia, Sicurezza sui luoghi di lavoro e Osservatorio") presso la Direzione Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici;

VISTO il decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 5784/8 del 29 novembre 2024 recante "Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 13, comma 7 - Modifica dei Servizi della Direzione generale dei lavori pubblici";

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 89 protocollo 5892 del 10 dicembre 2024, con il quale all'Ing. Maurizio Pellegrino sono state confermate le funzioni attribuite con il decreto n. 23/2012 del 10 giugno 2021 che proseguono, senza soluzione di continuità, con riferimento al neo istituto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI**

Servizio edilizia residenziale pubblica, presso la Direzione Generale dei Lavori Pubblici;

DATO ATTO di non trovarsi personalmente in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241 /1990 e del Codice di comportamento;

DATO ATTO di aver acquisito le dichiarazioni e valutato l'assenza di conflitti di interessi, come previste dalla normativa, da parte degli istruttori e di tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno preso parte e concorso con il proprio operato all'esito del procedimento;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431, e, in particolare, l'art. 11, con il quale è stato istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9.07.2025, recante: *"Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11."*;

VISTO il secondo disposto della suindicata deliberazione, il quale conferisce mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre e pubblicare un bando permanente per la ricognizione del fabbisogno dei Comuni facendo riferimento, per l'anno 2025, allo stanziamento regionale di € 22.000.000,00;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all'approvazione e conseguente pubblicazione di un apposito bando permanente, unitamente alla relativa modulistica (Allegato al Bando Permanente – Modello A);

DETERMINA

ART.1 Di approvare il bando permanente al fine di consentire l'accesso ai contributi di cui al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, unitamente all'allegato, Modello A.

ART.2 Di disporre la pubblicazione del bando permanente e darne comunicazione a tutti i Comuni.

ART.3 Di trasmettere la presente determinazione all'Assessore dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 21 comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, nonché al Direttore Generale dei Lavori pubblici e di pubblicarla sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Il Direttore del Servizio
Ing. Maurizio Pellegrino
(documento firmato digitalmente)

Siglato da :

ANNA MARIA CAU